

**XVI Convegno  
Nazionale  
Dermatologia  
per il Pediatra**

**IL BAMBINO ABUSATO  
*La Giurisprudenza***

**20 – 21 Maggio 2016**  
Palazzo dei Congressi Riccione



# IL BAMBINO ABUSATO

## I numeri dell'orrore

- ▶ Ogni anno in Italia sono stimati in circa 70-80 mila i minori vittime di violenza e abusi.
- ▶ Nel 70% dei casi la violenza (fisica o psicologica) si consuma tra le mura domestiche, due volte su tre per mano di uno dei genitori.
- ▶ Pochissime le vittime che riescono a chiedere aiuto: uno su cinque tra coloro che subiscono abusi sessuali, uno su tre tra chi è soggetto di violenze.

# IL BAMBINO ABUSATO

## I numeri dell'orrore

- ▶ L'Italia ha un indice di prevalenza di abusi e maltrattamenti del 9,5 per mille: questo significa che, in una scuola di mille bambini, ce ne saranno 10 che potenzialmente sono vittime. Un pediatra, che in alcune zone può arrivare ad avere in carico anche mille assistiti, ne avrà altrettanti fra i suoi pazienti.

- 
- ▶ E' per dare prova concreta di voler contrastare questi fenomeni e reprimere i responsabili che è notizia di questi giorni sui maggiori quotidiani nazionali della creazione di una "rete" di medici "sentinella" (inizialmente 1000), composti da pediatri e medici di base, che saranno formati nel riconoscere i segni di violenze e abusi fisici, psicologici e sessuali sui bambini e che avranno conseguentemente l'obbligo giuridico di segnalare alla autorità competente dette situazioni pregiudizievoli per i minori.

# Dove nasce l'obbligo del referto.

## Omissione di referto (art. 365 codice penale)

[1]. *Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro.*

(N.B.: se per caso il sanitario rivesta anche il ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio NON si applicherà questa norma ma al suo posto (nel rispetto del principio di specialità) si applicheranno gli artt 361 o 362 c.p. Obbligo di RAPPORTO.

# Omissione di referto – esame della norma

- ▶ “Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria” =

L'espressione indica che soggetto attivo del reato può essere qualunque soggetto che eserciti (non soltanto sia qualificato a farlo, quindi anche il medico abusivo) una professione sanitaria (medico, chirurgo, infermiere, farmacista ecc. ecc.).

# Omissione di referto (art. 365 codice penale)

- ▶ **prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto** per il quale si debba procedere d'ufficio.
- ▶ assistenza = prestazione professionale di carattere CONTINUATIVO
- ▶ opera = prestazione professionale che può anche essere di carattere OCCASIONALE
- ▶ **procedibilità d'ufficio**: la valutazione deve essere operata di volta in volta in relazione al caso concreto.

# I reati perseguibili d'ufficio

- ▶ I **reati perseguibili d'ufficio** sono i reati particolarmente gravi dove cioè vi è un interesse dello Stato alla repressione e condanna indipendentemente da una querela di parte che invece necessita per i reati meno gravi come ad esempio le lesioni personali (guaribili in 20 gg), ingiuria, percosse, molestia o disturbo.
- ▶ Le lesioni personali volontarie (art. 582 c.p) con prognosi superiore a 20 gg sono reati perseguibili d'ufficio.

# Segue: reati perseguibili d'ufficio

- ▶ Abuso dei mezzi di correzione
- ▶ Maltrattamenti in famiglia
- ▶ Abuso sessuale
- ▶ Omicidio

# ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE (art. 571 c.p.):

- ▶ Infliggere al minore, **in modo non occasionale**, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori (il genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali).

# MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (art. 572 c.p.):

- ▶ Trattasi di condotte **non occasionali** da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica della persona (tali condotte "lesive" sono state meglio definite come "**quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari**") Cassazione penale, sez. VI, 03/02/2016, n. 6661.

# REATI SESSUALI introdotti con la Legge 66 /1996

## **Art. 609 quater c.p. “Atti sessuali con minorenne”**

- ▶ Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis (violenza sessuale) chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
  - ▶ 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
  - ▶ 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

# REATI SESSUALI introdotti con la Legge 66 /1996

- ▶ La più recente giurisprudenza (Cassazione penale, sez. III, 25/03/2015, n. 16616 )definisce l'atto sessuale penalmente rilevante come **ogni atto corporeo che lede la libera autodeterminazione della sfera sessuale.**
- ▶ Il reato di cui all'art. 609 quater, c.p. **non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l'agente**, sussistendo anche quando l'autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una **comunicazione telematica**, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo). Cassazione penale, sez. III, 09/05/2013, n. 25822

## Obblighi discendenti dalla LEGGE 149/ 2001 recante modifiche alla "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"

- ▶ Esiste poi uno specifico obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le situazioni di abbandono (mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e parenti) ai sensi dell'art. 9 della L. 149\2001 che ha modificato la legge sull'adozione che così recita:
- ▶ *“Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità **debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono** di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio”.*



L'abbandono è sicuramente da intendersi in senso lato e quindi anche come **carezza di cure mediche adeguate**, se il comportamento, reiterato nel tempo, pone in pericolo la salute del minore e\o il suo sviluppo psico-fisico.



Quindi il medico che si trova di fronte a maltrattamenti sui minori o violenza sessuale sugli stessi **deve sempre informare l'autorità giudiziaria** perché trattasi di reati perseguibili d'ufficio e se ne viene a conoscenza ha l'obbligo di denuncia.

# Omissione di referto – il medico che non denuncia

- ▶ La Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis Cassazione, Sez. 6, n. 9721 del 09/07/1998) ha chiarito che nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la **semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio**, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto.

# Omissione di referto – il dolo

- ▶ Il dolo, pertanto, è escluso quando la prospettazione dell'accadimento sia tale da far ragionevolmente ritenere che questo si sia verificato per cause del tutto naturali o accidentali (per esempio le lesioni che il minore presentava erano compatibili con la prospettazione dell'evento riferita dai genitori che il bambino ha confermato, anche in assenza dei genitori).
- ▶ In detta indagine occorre che il Giudice accerti, tenendo conto della peculiarità del caso concreto e con valutazione **ex ante**, se il sanitario **abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un simile delitto** ed abbia avuto la coscienza e la volontà di omettere o ritardare il referto.

# Omissione di referto – il dolo

- ▶ Il reato è stato ravvisato a carico dei due sanitari che avevano proceduto a un riscontro diagnostico autoptico sul cadavere di un bambino, **omettendo di fare rapporto all'autorità giudiziaria, nonostante che dal riscontro autoptico erano emersi elementi per ritenere che il caso presentasse i caratteri del delitto di omicidio colposo**, procedibile d'ufficio, a carico del sanitario che aveva prestato le cure al bambino allorquando era stato ricoverato in ospedale. (Cassazione penale, sez. VI, 29/10/2013, n. 51780).

- 
- ▶ Il medico, libero professionista, nei casi in cui ometta il referto, oltre ad essere sanzionato a livello disciplinare dal proprio Ordine, sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 365 c.p.
  - ▶ Il medico pubblico ufficiale e\o incaricato di pubblico servizio se omette il rapporto risponde del (piu' grave) reato di cui all'artt. 328 c.c. – Omissione di atti d'ufficio.

# A chi segnalare ed in che tempi:

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale–Sezione Penale

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale x i minori

OPPURE :

Alla Polizia Giudiziaria presso il Tribunale,

OPPURE :

mediante denuncia fatta all'autorità di P.S. (polizia, carabinieri, Gdf, Polizia Municipale)

La segnalazione va fatta **senza indugio** e quindi nelle 48 ore o **immediatamente** se vi è pericolo nel ritardo.

# Come segnalare un presunto abuso su un minore:

- ▶ La segnalazione che deve essere inoltrata per **atto scritto** e **mai in forma** anonima.
- ▶ Occorre esporre in forma chiara e sintetica gli elementi osservativi e deduttivi che hanno condotto al sospetto dell'esistenza di un reato perseguibile d'ufficio che abbia coinvolto il minore; non dovrebbero essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell'adulto o degli adulti in gioco; tali valutazioni vanno lasciate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.
- ▶ **Spetta al P.M. l'esercizio dell'azione penale che è per lui obbligatoria.**
- ▶ Il P.M. potrebbe dalla segnalazione ricevuta non ravvisare gli estremi per l'azione penale e, dopo le prime indagini, procedere all'archiviazione della notizia di reato.